

Il sogno di Iaia – Onlus

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 4 del mese di aprile dell'anno 2026, in Sulmona, via Renzo Sciore, 11 e in conference call, alle ore 16.00, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Il sogno di IAIA Onlus" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017
- Nomina consiglio direttivo

Constatata la presenza della maggioranza richiesta dei soci, n. 7 soci su un totale di n. 7 soci, il Presidente, Ida Di Natale, dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sul punto all'O.d.G..

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Ida Di Natale, Presidente dell'Associazione. L'Assemblea chiama a fungere da Segretario Giovanni Orlando, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente espone quindi ai presenti la necessità di modificare lo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017.

Apertasi la discussione, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti e dopo ampio dibattito l'assemblea

delibera

- di modificare lo statuto dell'associazione seconda la proposta del Presidente, nel testo allegato al presente verbale.

L'assemblea prosegue per deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno.

2. NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO

La Presidente espone i motivi che determinano la necessità di nominare un nuovo Consiglio Direttivo e propone le candidature in base alle disponibilità ricevute.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Via Renzo Sciore, 11
67039 Sulmona (AQ)**

Il sogno di laia – Onlus

Delibera

di stabilire in n. 5 i membri del Consiglio Direttivo e di nominarli per 3 anni.

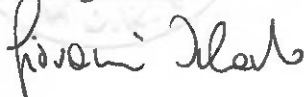
ELENCO CONSIGLIO DIRETTIVO

DI NATALE IDA, residente in via Trentino-Alto Adige, 147, Romano di Lombardia (BG), codice fiscale DNTDIA75H69C096T- Presidente
DI NATALE ANDREA, residente in Via Renzo Sciore, 11, Sulmona (AQ), codice fiscale DNTNDR73B22C096V-Vicepresidente
SCIULLO ROSANNA, residente in viale degli alberghi, 10, Roccaraso (AQ), codice fiscale SCLRNN46T43G493J-Segretario
ORLANDO FRANCESCA, residente in via S. Egidio, 73, Lanciano (CH), codice fiscale RLNFCN74D56E435N, consigliere
DI NATALE PRIMO RUBEN, residente in via Umberto Pellegrini, 15, Rho (MI), codice fiscale DNTPMR77M14C096H, consigliere

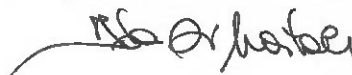
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Sulmona, 4 aprile 2026

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Originale

ATTO REGISTRATO A BERGAMO 2

Il 13/04/2026

al n. 234 Serie 3

con Euro 0,58100

(0,58100)

IL FUNZIONARIO
Dario BARBARUOLO

Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti

Via Renzo Sciore, 11
67039 Sulmona (AQ)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Il sogno di Iaia”

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata **“Il sogno di Iaia”**.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in via Renzo Sciore n. 11 e la sua durata è illimitata e può operare in tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

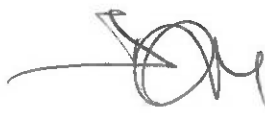
A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“Il sogno di Iaia ETS”**.

Art. 2– Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

- svolgere assistenza sanitaria e socio-sanitaria, istituendo e gestendo, in modo diretto ed indiretto, servizi sociali e socio-sanitari di natura domiciliare o presso strutture residenziali e semi-residenziali, a favore principalmente di persone, in particolare bambini, colpite da patologia gravi e dai loro familiari e a persone svantaggiate in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, principalmente volte a garantire il loro benessere psico-fisico ed una migliore qualità della vita, sia in Italia che all'estero;



- istituire e/o gestire strutture residenziali o semi-residenziali di carattere riabilitativo e sanitario, strutture di accoglienza di persone, in particolare bambini, colpite da patologie gravi e loro familiari;
- organizzare forme di assistenza domiciliare di persone, in particolare bambini, colpite da patologie gravi e loro familiari;
- contribuire al sostegno finanziario della ricerca scientifica in campo oncologico in tutte le sue forme e modalità, con la possibilità di sostenere progetti e borse di studio;
- organizzare corsi sulla prevenzione e sulla terapia delle patologie gravi, in particolare i tumori e tutte le problematiche di natura oncologica;
- promuovere percorsi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori sanitari e parasanitari e di ogni figura professionale coinvolta in campo della ricerca e dell'assistenza in ambito oncologico e non;
- favorire lo scambio di conoscenze a livello nazionale ed internazionale sui prodotti terapeutici e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti;
- istituire borse di studio per i giovani ricercatori e per ricercatori avanzati che vogliono impegnarsi nella ricerca finalizzata alla cura delle patologie gravi, in particolare i tumori pediatrici e non;
- attuare, collaborando e partecipando a dibattiti, convegni, seminari e conferenze sul problema della cura, del trattamento, della diagnosi e della prevenzione delle malattie oncologiche e non;
- coinvolgere le istituzioni preposte ad affrontare e risolvere problematiche connesse all'oncologia pediatrica, sia a livello locale che nazionale, offrendo alle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione di norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, di stimolo e pressione;



- collaborare con le autorità, con i servizi sociali e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione, nel miglioramento e nel potenziamento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale dei bambini con malattie oncologiche e non;
- cooperare alla costituzione e alla gestione di "day hospital" oncologici presso le strutture sanitarie periferiche che possono accoglierli;
- acquistare medicinali e strumentazione specifiche per migliorare il funzionamento delle strutture ospedaliere che abbiano reparti oncologici;
- sostenere gli ammalati, le loro famiglie e coloro che li accudiscono (caregivers) durante e dopo il ricovero ospedaliero, con ogni forma di aiuto e contributo finalizzato a rendere il rapporto con la malattia il meno doloroso possibile e ad alleviare il loro impegno;
- organizzare attività di sollievo per gli ammalati e i loro familiari durante e dopo il periodo di cura della malattia, anche attraverso l'acquisto o la gestione di servizi finalizzati al benessere personale;
- organizzare attività didattiche ed educative ed attività a sostegno delle stesse, con ogni forma di supporto e contributo a insegnanti ed educatori, in particolare per ciò che concerne la scuola in ospedale;
- curare la preparazione di volontari che intendono impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio;
- svolgere un'opera di informazione continua per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche con l'istituzione di corsi di educazione sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado;
- effettuare beneficenza in favore di ammalati e loro familiari;

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finalizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, potrà promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni culturali, sportive, musicali, pubblicare testi e materiali audiovisivi.



Art. 6 – Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali, condividano lo spirito e gli ideali.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:



- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

In particolare per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;



- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali durano in carica tre anni e i loro componenti, ad esclusione dell'Organo di Controllo, svolgono la loro attività gratuitamente. Tutti gli organi sociali possono essere rieletti.

Art. 10 - Assemblea

Tutte le riunioni dell'assemblea possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, sia mediante strumenti di videoconferenza, purché espressamente e consensualmente deciso dagli associati. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo e nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e sugli adempimenti conseguenti.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione affissa presso i locali della sede legale e tutte le sedi locali eventualmente istituite e/o inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di



convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno 1/5 degli associati.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

A ciascun associato spetta un solo voto.

Ogni associato non può avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono essere palesi o a votazione segreta, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene, salvo diversa decisione dell'Assemblea, a scrutinio segreto.

Ad ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.



Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota associativa annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta e, quando richiesto dalla legge, il bilancio sociale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- eleggere il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta



a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo si riunisce, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente deve dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

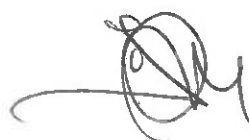
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 19 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici e privati;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 20 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 21 - Esercizio sociale

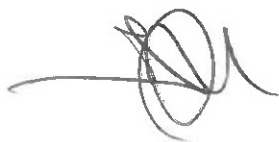
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Deve inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Assemblea, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare,



anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Disposizioni finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo indicherà il Presidente del Tribunale owo ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

IL FUNZIONARIO
Dario BARBARUOLO

Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2
Originale
ATTO REGISTRATO A BERGAMO 2
Il 13/04/2026
al n. 237 Serie 3
con Euro 558.456

(558.456)

